



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
182	26/05/2026	216	02	02

Oggetto:

Ordinanza-Ingiunzione a seguito verbale di sopralluogo ARPAC del 28.02.2023

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “*Norme in materia Ambientale*” nella parte Terza- Sezione II – Titolo III – art. 100 e segg., disciplina gli scarichi idrici;
- che l’art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: “*Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi sanzionati ai sensi dell’art. 29 – quattordices, commi 2 e 3, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’art. 107, comma 1, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1, o dell’art.108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei 9 valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aeree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro*”;
- che l’art.135, 1° comma del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede “*in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e segg. della Legge 24 Novembre 1981, n.689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità*”;
- Che l’art. 140 del D.lgs. 152/06 e sancisce: “*Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.*”;
- che la Legge 689/81 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative “;
- che l’allora Ciclo Integrato delle Acque dall’AGC 05 competente *ratione temporis* all’applicazione delle sanzioni di che trattasi, con D.D. n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i “*Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limiti delle sanzioni stabiliti dal D. Lgs.152/06 e ss. mm. ii.* “;
- che con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificato dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012 e dalla D.G.R. n.619 dell’8/11/2016, le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’art. 133 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., sono state attribuite alle U.O.S. –Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell’ambito del proprio territorio provinciale;
- che con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018 è stata ridefinita l’articolazione delle Direzioni Generali ai fini dell’attuazione delle nuove norme regolamentari, mediante l’istituzione della Direzione Generale denominata “*Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*”, in cui era ricompresa l’allora U.O.D. 50.17.05 “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino”, oggi U.O.S. 216.02.02 “ Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino-Salerno” a seguito dell’attuazione, con D.G.R. 408 del 31.07.2024, della L.R. 6 del 15 maggio 2024 “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”.

RILEVATO

- che l’ARPAC, Dipartimento Provinciale di Avellino, ha trasmesso, con nota prot. n. 0043776 del 06/07/2023, verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue n. 1/LE.FI. del 28/02/2023, con il quale, a

seguito sopralluogo effettuato presso il depuratore comunale del comune di *OMISSIS*, sito in località *OMISSIS*, ha contestato al dott. *****OMISSIS***** - sindaco p.t. all'epoca dei fatti accertati - in qualità di titolare dello scarico dell'impianto di depurazione dei reflui urbani, ed in solido il comune stesso, ed alla ditta *****OMISSIS***** individuata quale gestore dell'impianto, nella persona del dott. *****OMISSIS***** , nella qualità di Presidente Amministratore Unico della Società, la violazione dell'art. 101, c. 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sanzionata dall'art. 133 c. 1 del medesimo decreto, per non aver rispettato i limiti di cui alla tab.3 all.5 alla parte III del D. Lgs. 152/06, per il parametro: ESCHERICHIA COLI, così come da rapporto di prova allegato, n. EMAV 453/2023 emesso in data 17/04/2023 dal Dipartimento Provinciale di Napoli; il tutto regolarmente e correttamente notificato alle parti nei termini e nei modi di legge;

- che la società *****OMISSIS***** con nota pec del 13/07/2023, acquisita in pari data al prot. n*OMISSIS*0357910, ha trasmesso memorie difensive con contestuale richiesta di audizione;

- che il sindaco p.t. del Comune di *OMISSIS*, con pec del 25.07.2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 0376480, ha trasmesso memorie difensive, unitamente alla delibera di affidamento della gestione e copia della convenzione stipulata con la *****OMISSIS***** , ove all'art. 2 la stessa società si assume l'impegno della gestione;

RILEVATO, altresì:

- che con nota pec, prot. n. 82616 del 02/02/2026, è stata correttamente convocata la Società *****OMISSIS***** , la quale, alla data e all'orario previsto, non si presentava all'audizione, né ha fatto pervenire a questa UOS giustificazioni e/o richieste di rinvio in merito;

CONSIDERATO

- che l'Avvocatura Regionale sulla richiesta di parere in merito all'identificazione del soggetto responsabile, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa, nell'ipotesi di affidamento dell'impianto ad un gestore, ha rappresentato con parere n. PP 126/05/2013, che in applicazione dei principi chiariti dalla Cassazione Civ., sez. II, con sentenza n. 22296 del 2/11/2010, Cassazione n. 28653 del 23/12/2011, richiamata anche da Tribunale di Salerno sez. I, n.5020/15, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, l'ordinanza ingiunzione va notificata al soggetto gestore, ritenuto responsabile della violazione;

- che ai sensi dell'art. 133, comma 1 del D. Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii.,” chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art.107, comma 1, o dell'art. 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro”;

- che è applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.: “Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza –ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi”, in quanto il gestore *****OMISSIS***** ha dimostrato, con trasmissione del rapporto di prova n. 115/IE del 13/04/2023, data successiva al suddetto prelievo ARPAC, di aver rimosso lo stato antigiuridico con il rispetto dei limiti tabellari previsti dalla normativa;

- che per quanto riportato e dalla documentazione acquisita agli atti, non può essere elevata la sanzione a carico del sig. *****OMISSIS***** , sindaco p.t. all'epoca dei fatti del Comune di *OMISSIS* (AV) in quanto la gestione e manutenzione dell'impianto era in capo alla società *****OMISSIS***** , da ritenersi unico autore materiale della violazione;

- che in applicazione del cd “Principio di Continuità”, la società *****OMISSIS***** , anche a seguito delle variazioni societarie intervenute, continua ad essere titolare di tutti i diritti e gli obblighi (inclusi quelli sanzionatori);

- che ai sensi del D.D. n. 242 del 24/06/2011 “CRITERI DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI INTERMEDI DEI VALORI LIMITI DELLE SANZIONI STABILITE DAL D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.” la sanzione base per la violazione di cui al punto precedente va commisurata tra un minimo di €. 5.000,00 ed un massimo di € 15.000,00, in quanto, quale corpo idrico recettore dello scarico, è stato individuato il Vallone *OMISSIS*;

- che relativamente al campione di acque, di cui al rapporto di prova EMVA 453/2023 emesso in data 17/04/2023 e da quanto prevede il succitato D.D. n. 242 del 24/06/2011, trattasi di “superamento moderato” del solo parametro **Escherichia Coli** e che è stato rimosso lo stato antiggiuridico, pertanto, la sanzione è così determinata:

descrizione	importo	importo infrazione	maggiorazione per n. parametri superati oltre il primo	totale infrazione
minimo sanzione base	€ 5.000,00			
massimo sanzione base	€ 15.000,00			
Delta (sanzione massima – sanzione minima)	€ 10.000,00			
aliquota a superamento (lieve da 0,15 a 0,35) (moderato da 0,35 a 0,55) (forte da 0,55 a 0,75)	0,40			
aliquota c (prima infrazione 0,0) (seconda infrazione 0,15) (terza o più infrazioni 0,25)	0,00			
aliquota b (in caso di rimozione dello stato antiggiuridico 0,30) (in caso di attenuazione dello stato antiggiuridico 0,50) in caso di non rimozione dello stato antiggiuridico 1,00)	0,30			
maggiorazione infrazione per superamento di più parametri		€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00
spese di notifica				€ 0,00
Totale da pagare				€ 2.700,00

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- per quanto riportato in premessa e dalla documentazione acquisita agli atti d'ufficio, si procederà ad elevare la relativa sanzione amministrativa al soggetto individuato quale trasgressore della norma violata, in persona dell'attuale legale rappresentante della stessa: dott.ssa *****OMISSIS***** , nata a *****OMISSIS***** , C.F.: *****OMISSIS**** considerato che il dott. *****OMISSIS***** , individuato Presidente Amministratore Unico p.t. della suddetta Società, all'epoca dei fatti, è deceduto in data **OMISSIS* , ed in solido alla Società *****OMISSIS***** con sede legale in *****OMISSIS***** , P. IVA: **OMISSIS** , in qualità di gestore dell'impianto;

VISTI:

- gli artt. 101,133,135, 140 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- il D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.G.R. n. 528 del 04/10/2012;
- la D.G.R.C. n. 168 del 26/04/2016;
- la D.G.R. n. 48/2018;

- la L.R. n. 6 del 15/05/2024;
- la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025;

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari, sig.ra lula De Angelis e della P.O. Antonio Mari, responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dai medesimi, dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi sopra esposti, di Ordinare ed Ingiungere:

- alla dott.ssa *****OMISSIS*****, nata a *****OMISSIS*****, C.F.: *****OMISSIS*****, in qualità di Legale rappresentante della Società *****OMISSIS*****, avente sede legale in *****OMISSIS*****, P. IVA: **OMISSIS**, ed alla stessa società, obbligata in solido e soggetto gestore dell'impianto, la sanzione di €. 2.700,00 (duemilasettecento/00), per il superamento del parametro Escherichia Coli, in violazione dell'art.101 co. 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sanzionata dall'art. 133 co. 1, del medesimo decreto;
- doversi archiviare il procedimento sanzionatorio nei confronti del sig. *****OMISSIS*****, sindaco p.t. all'epoca dei fatti del Comune di *OMISSIS* ed in solido il comune stesso, titolare dell'impianto.

COMUNICA

- che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- che il pagamento dovrà avvenire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante il sistema Pago PA attraverso il seguente link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione *Altre forme di pagamento*, utilizzando il codice tariffa **519 se effettuato da persone giuridiche o il codice 531 se effettuato da persone fisiche**;
- che ai sensi dell'art. 135 comma 4 del D. Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
- che dell'avvenuto pagamento deve essere fornita prova mediante trasmissione dell'attestazione in originale da inviare a mezzo pec all'indirizzo: autorizzazioniambientali.avellino@pec.regione.campania.it.

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e ss.mm.ii., gli interessati entro gg. 30 (trenta) dalla data di notifica, possono proporre opposizione alla Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;
- Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di notifica della presente Ordinanza- Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla scrivente U.O.S. 216.02.02, che si riserverà di decidere in merito;
- Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione della somma dovuta secondo quanto previsto dell'art. 27 della L. n. 689/81 e ss.mm.ii., attraverso l'iscrizione del credito nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e secondo le procedure esecutive previste dal Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili, così come previsto

dal D.L. 70/2011 e ss.mm.ii., e dall'art. 1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a carico.

MODALITA' DI NOTIFICA:

La notifica del presente atto viene effettuata a mezzo pec ai seguenti destinatari:

- Comune di *****OMISSIS*****;
- Avv. *****OMISSIS*****, sindaco p. t. c/o comune: *****OMISSIS*****;
- Società *****OMISSIS*****A, : *****OMISSIS*****;
- dott.ssa *****OMISSIS*****, c/o società *****OMISSIS*****;
- ARPAC – Dipartimento di Avellino: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Si dispone altresì, trasmettere il presente atto alla segreteria di Giunta, nonché la sua pubblicazione nell'apposita sezione della "casa di vetro" del sito web regionale.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa